

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 45

Adunanza 26 novembre 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASALBORGONE - VARIANTE PARZIALE 1/2012 AL P.R.G.C. (D.C.C. N. 29 DEL 18/07/2013) – PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITA’.

Protocollo: 868 – 46658/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Casalborgone:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I. (con i Comuni di Brusasco, Brozolo, Cavagnolo, Lauriano Po, Monteu da Po e Verrua Savoia), approvato con Deliberazione G. R. n. 148-13810 del 11/06/1987 e successivamente modificato con due Varianti strutturali, approvate rispettivamente con Deliberazione G.R. n. 11-23937 del 09/02/1998 e con Deliberazione G.R. n. 16-11341 del 04/05/2009, limitatamente al Comune di Casalborgone;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 47 del 22/12/2009, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, in merito alla quale la Provincia con deliberazione della G.P. n. 685 – 23636/2010 del 29/06/2010 ha espresso “parere di incompatibilità” rispetto al PTCP;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 29 del 18/07/2013, il Progetto Preliminare di una successiva Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013, che ha trasmesso alla Provincia in data 11/10/2013 (pervenuto in data 18/10/2013), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata Legge Regionale;

(Prat. n. 62/2013);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.519 abitanti nel 1971, 1.481 abitanti nel 1981, 1.505 abitanti nel 1991, 1.703 abitanti nel 2001 e 1.820 nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in aumento (+16,5% periodo 1971/2011);
- superficie territoriale di 2.013 ettari, quasi interamente di collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia un territorio con versanti acclivi (il 55% del territorio comunale presenta pendenze superiori al 25%). La Capacità d'Uso dei Suoli evidenzia la presenza di 898 ettari di aree boscate (pari a circa il 45% del territorio comunale);
- è compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale "*n. 10-Collina Chivassese*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- è individuato quale "*Centro Storico di tipo D*", ai sensi dell'art. 20 del PTC2;
- non è individuato tra i comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale, ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2;
- sistema produttivo: il PTC2 non individua Ambiti di valorizzazione produttiva di Livello 1 o 2, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla S.P. n. 101 di Ccasalborgone, dalla S.P. n. 102 di Berzano, dalla S.P. n. 103 di Castagneto, dalla S.P. n. 458 di Casalborgone, dalla S.P. n. 71 di Aramengo e dalla S.P. n. 97 di Cinzano;
 - non è interessato da progetti di viabilità di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
 - non è attraversato da piste ciclabili;
 - non è attraversato da linee ferroviarie;
 - non è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM);
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche, ai sensi dell'ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933: Rio dei Soliti, Rio del Gobbo, Rio della Losa e del vai, Rio Lucchera, Rio Maggiore e di Rivalba, Torrente Lenna;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia la presenza nel territorio comunale di frane attive (puntuali e areali) e dissesti (puntuali e areali);
- è classificato come comune sismico di "*Zona 4*" ai sensi della D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010;
- tutela ambientale:
 - si rileva la presenza di un Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" IT1110009 "*Bosco del Vaj e Bosc Grand*" esteso su una superficie di 743 ettari;
 - il territorio comunale ricade nell'ambito individuato dallo studio regionale per il Piano Paesaggistico della Collina di Torino;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29 del 18/07/2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, prevede alcune modifiche cartografiche ed

alle Norme Tecniche di Attuazione, ed in particolare propone:

- punto 3 art.23 ter delle N.d.A. *“Aree ricomprese nel perimetro del biotopo di Interesse comunitario IT 110009”*: individuazione del patrimonio edilizio esistente ubicato all’interno del perimetro del SIC *“Bosco del Vaj e Bosc Grand”* ed assegnazione agli edifici esistenti di puntuali aree definite di pertinenza, che nella maggior parte dei casi si individua con il limite dell’area cortile recintata, ed in altre aree, di orti privati posti in prossimità delle abitazioni, in alcuni ambiti si è provveduto alla perimetrazione di veri e propri nuclei urbanizzati, tali aree che sono risultate non coperte da boschi e non risultano ambiti su cui si riconoscono specie sottoposte a tutela della direttiva Habitat e dalla Rete Natura 2000, sono state individuate sulla cartografia di PRG, e riportate in Legenda, come aree pertinenziali agli edifici, in cui si intende consentire gli interventi *“limitatamente all’uso residenziale, o compatibile con la residenza, all’uso agricolo o connesso alla funzione didattico-naturalistica”/ “ampliamenti esterne della superficie coperta del fabbricato”/ “strutture a servizio dell’attività agricola, degli imprenditori agricoli, che non siano localizzabili all’interno delle aree di pertinenza”*. La modifica ha la sola finalità di eliminare la discriminazione di una parte consistente di residenti, le cui abitazioni rientrano all’interno del perimetro dell’area di interesse comunitario (SIC) rispetto ai residenti delle restanti aree agricole. Le modifiche proposte agiscono nel rispetto rigoroso della tutela dell’habitat e delle biodiversità presenti nel Sito, in quanto le aree di pertinenza delle residenze e delle attività agricole, indicate nella cartografia allegata alla Variante, non hanno interferenza con le aree boscate oggetto di tutela. In mancanza di una cartografia specifica prodotta in sede di Variante è rilevato che la Tavola di P.R.G.C. trasmessa non riporta le perimetrazioni delle aree boscate, dai dati cartografici a disposizione della Provincia, alcune perimetrazioni proposte risultano appartenere (totalmente o marginalmente) alle *“aree boscate”* individuate dal Piano Forestale e riportate nella cartografia di PTC2 e pertanto le previsioni proposte per tali aree risultano incompatibili con la *“Prescrizione che esige attuazione”* definita all’ art. 26 comma 3 p.to a) delle N.d.A. del PTC2. Inoltre, alcune delle perimetrazioni sopracitate, risultano appartenere (totalmente od anche solo marginalmente) a *“boschi costituenti habitat di interesse comunitario”* e, pertanto, le previsioni proposte sono incompatibili con la *“Prescrizione che esige attuazione”* definita all’ art. 26 comma 3 p.to e) delle medesime N.d.A. del PTC2.

L’Atto deliberativo d’adozione della Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell’articolo 17 L.R. n. 56/77 come modificato dalla recente L.R. n. 3/2013, dichiara che *“la variante...è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e risulta esclusa dal processo di VAS perchè ricorrono le condizioni di cui all’art. 17 comma 9 lettere da a) a e) della L.R. n. 56/77 e s.m.i.”*. La documentazione di Variante verifica la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica approvato e vigente, ai sensi della L.R. n. 52/2000 art. 5 comma 4;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione di adozione della Variante contiene *“la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale”* ed il *“prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”* ad esclusione del punto f);

preso atto che la Deliberazione di Variante, in merito alla dichiarazione che *“la variante...è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale*

Strategica” nulla specifica in merito alla procedura seguita, che prevede la convocazione dell’*“Organo Tecnico Comunale”* (da nominarsi ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/98), la richiesta dei pareri ai Soggetti di competenza ambientale, la valutazione dei pareri pervenuti e espressione di proprio parere, preventivamente all’adozione del Piano;

visto altresì che la Deliberazione di Adozione nel merito dell’esclusione della Variante dalla VAS, dichiara altresì che *“ricorrono le condizioni di cui all’art. 17 comma 9 lettere da a) a e) della L.R. n. 56/77 e s.m.i.”*, senza peraltro allegare la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica così come richiesto ai sensi dell’undicesimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013;

rilevato che la Variante adottata non allega alcun riferimento circa l’assolvimento preventivo della Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/1997 come modificato dal D.P.R. 120/2003, essendo le aree interessate dalla Variante comprese all’interno del perimetro di un *“Sito di Interesse Comunitario”* (SIC);

richiamato il comma 3 dell’art. 89 *“Disposizioni transitorie”* della L.R. n. 3/2013, ai sensi del quale *“I procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della L.R. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli ...17....della L.R. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.....E’ fatta salva la facoltà del Comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli...17... della L.R. 56/1977, come sostituiti dalla presente Legge”*;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia *“PTC2”*, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade sull’Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al secondo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/12/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 30/10/2013;

consultato il Servizio Valutazione Impatto Ambientale in data 14/11/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Casalborgone, adottato con deliberazione del C.C. n. 29 del 18/07/2013, presenta alcuni elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

Si è rilevato un contrasto tra alcune proposte in Variante e le "*Prescrizioni che esigono attuazione*" contenute nel PTC2 e precisamente:

- dalla documentazione in possesso della Provincia, in mancanza di una cartografia specifica prodotta in sede di Variante e osservato che la Tavola di P.R.G.C. trasmessa non riporta le perimetrazioni delle aree boscate, si rileva che alcune delle perimetrazioni effettuate risultano comprese (totalmente o marginalmente) all'interno delle aree boscate individuate dal Piano Forestale, riportate nel PTC2, delle quali alcune appartenenti a "*boschi costituenti Habitat di interesse comunitario*" così come codificati da Direttiva Comunitaria e soggetti ad un'alta forma di tutela ambientale, esplicitata dalla "*Prescrizione*" all'art. 16 delle N.d.A. del P.P.R. (in salvaguardia), recepita come "*Prescrizione che esige attuazione*" dal PTC2. Pertanto le perimetrazioni effettuate in tali ambiti, (la cui verifica puntuale si demanda al Comune), che prevedono generiche "*previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente all'uso residenziale o compatibile con la residenza, all'uso agricolo o connesso alla funzione didattico-naturalistica*", "*ampliamento della superficie coperta del fabbricato*", "*strutture a servizio dell'attività agricola*" non maggiormente specificate nel testo proposto di modifica alle N.t.A. e non essendo allegato il completo corpo normativo, sono incompatibili con la "*Prescrizione che esige attuazione*" art. 26 comma 3 lettera a) delle N.d.A. del PTC2 qualora riguardino gli ambiti boscati e prevedano interventi di "*nuova costruzione e opere di urbanizzazione*" e incompatibili con la "*Prescrizione che esige attuazione*" contenuta al comma 3 lettera e) dell'art. 26 delle N.d.A. del PTC2 qualora prevedano "*aumento di cubatura del patrimonio esistente*" nei "*boschi costituenti Habitat di interesse comunitario*";

2. di precisare che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*se la provincia ... ha*

espresso parere di non compatibilità con il PTCP o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia ”;

3. di dare atto che, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
4. di trasmettere al Comune di Casalborgone la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta